

Le FAQ “Rientriamo a scuola” del Ministero dell’Istruzione

Aggiornamento della sezione n. 11 – protezione dei dati personali

Si segnala che il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati personali, ha provveduto in data 1° dicembre 2020 ad aggiornare la sezione n. 11 delle FAQ “Rientriamo a scuola”, dedicata alla protezione dei dati personali.

Le FAQ complete sono disponibili al link:

<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>

Diamo conto di seguito delle indicazioni operative più importanti.

<p>Quali informazioni può raccogliere l’Istituzione scolastica in vista del contenimento del contagio da COVID-19?</p>	<p>Ai genitori e agli studenti, se maggiorenni, la scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NON PUÒ imporre, neppure a mezzo del Patto educativo di corresponsabilità, di dichiarare periodicamente l’assenza di impedimenti all’accesso ai locali scolastici (ovvero, la presenza di temperatura superiore a 37.5 gradi; la provenienza da zone a rischio; il contatto con persone positive al virus nei precedenti 14 giorni); - PUÒ richiedere di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa: <ul style="list-style-type: none"> a. eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai; b. il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19 <p>Ai lavoratori e ai visitatori, la scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PUÒ richiedere di segnalare la provenienza da aree a rischio e il contatto con persone positive al virus nei precedenti 14 giorni
<p>Si può misurare la temperatura degli alunni a scuola?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La misurazione deve essere eseguita sugli alunni sintomatici durante l’orario scolastico e nei locali della scuola - Non è ammessa la registrazione della temperatura associata al singolo alunno
<p>Sono consentite al docente le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell’ambito della DDI?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il docente può mettere a disposizione proprie videolezioni agli studenti - Non è ammessa invece la videoregistrazione da parte del docente della lezione sincrona in cui emergano le dinamiche di classe.
<p>È possibile per l’alunno registrare la lezione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È possibile registrare la lezione per scopi personali (ad esempio motivi di studio individuale) compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Tale indicazione è ancor più valida in considerazione delle esigenze degli studenti con DSA, in attuazione del loro PDP.

	<p>Per ogni utilizzo o eventuale diffusione si ricorda che è necessario informare prima le persone coinvolte nella registrazione e ottenerne il consenso.</p>
<p>Quali accorgimenti adottare per proteggere le videolezioni rese disponibili dai docenti da pregiudizi alla protezione dei dati personali?</p>	<p>Tra gli accorgimenti diretti a minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni si indicano come particolarmente opportuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di <i>download</i> dei relativi documenti - fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all'accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su <i>blog</i> o su <i>social network</i>, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque)
<p>L'Istituzione scolastica può creare un account per la registrazione di docenti e studenti sulle piattaforme per la DDI?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il trattamento dei dati personali è ammesso, senza necessità di previo consenso o sottoscrizione di un contratto, purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività didattica - Non è comunque ammessa l'attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di <i>social login</i>)
<p>Quali accorgimenti devono adottare le Istituzioni scolastiche in occasione della registrazione di docenti e studenti alle piattaforme per la DDI?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - predisporre adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti - utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di <i>password</i> facilmente conoscibili) - definire <i>password policy</i> adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento - attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l'accesso selettivo ai dati <p>Al fine di evitare l'uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei servizi online per la didattica, si suggerisce alle scuole di realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e loro familiari e di fornire istruzioni a docenti, e altro personale, sulle corrette modalità di fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui.</p>